

PRO MONTE BRÈ

STATUTO

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

- Art. 1 Sotto la ragione sociale "Pro Monte Brè" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale, retta dal presente statuto e dagli art. 60ss del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2 La sede dell'associazione è a Locarno. Il recapito è Pro Monte Brè, 6605 Locarno.
- Art. 3 La Pro Monte Brè si prefigge i seguenti scopi:
- tutelare gli interessi generali del quartiere montano di Locarno
 - la promozione e lo sviluppo di Monte Brè, sostenendo le iniziative tendenti a migliorare il soggiorno degli abitanti e dei visitatori
 - il sostegno di attività che favoriscano direttamente o indirettamente gli scopi dell'associazione
 - mantenere regolari contatti con le autorità comunali nell'ottica di agevolare il raggiungimento degli scopi dell'associazione

II. SOCI E TASSE SOCIALI

- Art. 4 I soci si suddividono in:
- soci ordinari, ovvero coloro che versano la tassa sociale
 - soci sostenitori, ovvero coloro che oltre alla tassa sociale versano un contributo supplementare (importo libero)
 - soci onorari, ovvero coloro che per particolari meriti sono proclamati dall'assemblea generale su proposta del comitato
 - i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale
- Art. 5 Tasse sociali:
- la quota annuale per socio ordinario singolo ammonta a 30 franchi e dà diritto a un voto alle assemblee
 - la quota annuale per famiglie ammonta a 30 franchi per ogni membro maggiorenne (figli fino a 18 anni sono esenti); a ogni quota pagata corrisponde il diritto a un voto alle assemblee
 - la quota annuale per soci sostenitori corrisponde a un importo libero, purché superiore a 30 franchi, e dà diritto a un solo voto alle assemblee
 - l'anno sociale corrisponde al periodo dal 1. luglio al 30 giugno

III. FINANZE E RESPONSABILITÀ

- Art. 6 L'associazione provvede ai propri fabbisogni mediante:
- le tasse sociali, il cui ammontare viene deciso dall'assemblea su proposta del comitato
 - eventuali utili conseguiti grazie alle attività ricreative
 - eventuali contributi volontari dei soci, lasciti o donazioni
- Art. 7 Per i propri obblighi finanziari, l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio. E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 8 La Pro Monte Brè si impegna a stipulare un'assicurazione RC per possibili danni a cose e/o persone, limitatamente alle manifestazioni organizzate dall'associazione e alle infrastrutture del parco giochi.

IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Gli organi della Pro Monte Brè sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) i revisori dei conti

Art. 10 Assemblea generale

- a) L'assemblea generale è composta da tutti i soci ed è l'organo supremo dell'associazione.
- b) L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno ed è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
- c) L'assemblea è di principio diretta dal presidente.
- d) Sulle decisioni va redatto un verbale, firmato dal presidente.
- e) In occasione delle nomine statutarie, o quando la maggioranza dei membri presenti lo richianda, l'assemblea designerà un presidente del giorno. Il presidente del giorno non deve necessariamente essere socio.
- f) L'assemblea stessa designa, all'apertura dei dibattiti, due scrutatori. Gli scrutatori non devono necessariamente essere soci.
- g) L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Il voto avviene per alzata di mano, a meno che non venga deciso un altro metodo. In caso di parità decide il voto del presidente.
- h) La modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, come pure l'integrazione all'ordine del giorno di trattande non previste nella convocazione e proposte all'inizio dell'assemblea dal Comitato con la clausola d'urgenza, da un decimo dei soci, o da un revisore dei conti, richiedono il voto della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
- i) Ogni socio ha diritto a un voto.
- l) Un socio può farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro socio; la relativa procura deve essere conferita per iscritto. Un socio non può rappresentare più di tre soci, oltre a sè stesso.

Art. 11 Possono essere indette assemblee straordinarie nei seguenti casi:

- a) per decisione del comitato
- b) su richiesta dei revisori dei conti
- c) su richiesta di almeno un quinto dei soci, indirizzata al comitato per iscritto e completa di motivazioni e trattande da mettere all'ordine del giorno. Per la determinazione del numero di soci fa stato la situazione al momento dell'inoltro della richiesta al comitato

Art. 12 Qualora il comitato non dovesse dare seguito, entro termini ragionevoli, alla richiesta di convocazione presentata dai revisori o da almeno un quinto dei soci, i richiedenti potranno adire al Giudice, una volta scaduto infruttuoso un ulteriore termine di quindici giorni assegnato per iscritto al comitato.

- Art. 13 La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta a tutti i soci con almeno quindici giorni di anticipo. Essa deve indicare, oltre a data, ora e luogo, anche le trattande all'ordine del giorno.
La convocazione viene pure pubblicata sul sito web della Pro Monte Brè.
- Art. 14 Riservate le norme che seguono, l'assemblea non può deliberare su oggetti che non sono debitamente trattandati.
- a) Il comitato può, all'inizio dei lavori, sottoporre all'assemblea generale, con la clausola dell'urgenza, trattande non previste nella convocazione. Le stesse, per essere inserite nell'ordine del giorno, devono essere approvate dai due terzi dei soci presenti.
 - b) Richieste di trattande formulate a convocazione avvenuta possono essere trattate in occasione dell'assemblea generale soltanto con il consenso del comitato e dei due terzi dei soci presenti. La deliberazione dell'assemblea generale deve avvenire all'inizio dei lavori.
 - c) Un decimo dei soci, nonché ogni revisore dei conti, può richiedere al comitato l'inserimento di trattande nell'ordine del giorno della prossima assemblea generale. Per la determinazione del numero dei soci fa stato la situazione al momento dell'inoltro della richiesta al comitato. La richiesta va formulata prima dell'invio della convocazione da parte del comitato.
- Art. 15 Sono di competenza esclusiva dell'assemblea:
- a) l'approvazione dello statuto nonché la sua revisione
 - b) la nomina degli organi statutari e segnatamente del presidente, degli altri membri di comitato e dei revisori dei conti
 - c) la revoca del comitato e dei revisori dei conti
 - d) l'approvazione dei conti annuali e il rapporto dei revisori
 - e) su proposta del comitato, la determinazione delle tasse sociali
 - f) su proposta del comitato, la nomina dei soci onorari
 - g) l'approvazione della relazione del presidente
 - h) la sorveglianza sulla gestione dell'associazione
 - l) la decisione sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e sulla destinazione dei suoi eventuali fondi a scopi compatibili con il presente statuto.
- Art. 16 Comitato
- a) Il comitato è composto dal presidente e da un minimo di 4 a un massimo di 8 membri, che devono essere soci.
 - b) Il presidente e i membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale. Essi rimangono in carica fino a quando l'assemblea generale li riconferma o procede a nuova elezione. E' fatta riserva per le dimissioni e per la revoca durante il mandato in corso. Eventuali sostituti possono essere nominati a interim dal comitato e proposti all'assemblea ordinaria successiva per la nomina definitiva.
 - c) Il comitato è tenuto a nominare al proprio interno un vice-presidente, un cassiere e un segretario. Per il resto, il comitato si costituisce e si organizza autonomamente.
 - d) Le dimissioni di un membro di comitato devono avvenire per iscritto.
 - e) Il comitato si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta l'attività lo richieda. Inoltre, ogni membro del comitato può chiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il presidente convochi una riunione entro breve termine.
 - f) Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

- g) In seduta, ogni membro di comitato ha il diritto di ottenere ragguagli su tutte le attività dell'associazione.
- h) Le decisioni del comitato sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
- i) Sulle decisioni va tenuto un verbale, che viene spedito ai membri di comitato per l'accettazione. Alla successiva seduta il verbale precedente verrà firmato dal presidente.

Art. 17 Sono di competenza del comitato:

- a) la convocazione dell'assemblea generale e la fissazione delle trattande all'ordine del giorno
- b) l'istituzione di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari
- c) la proposta di nominare soci onorari da sottoporre all'assemblea generale
- d) la determinazione delle tasse sociali da proporre all'assemblea generale
- e) il mantenimento dei rapporti con le autorità politiche e amministrative
- f) tutte le competenze non delegate all'assemblea, riguardanti la gestione dell'associazione e la riscossione delle tasse sociali

Art. 18 Revisori dei conti

- a) La gestione finanziaria dell'associazione è sottoposta al controllo di 2 revisori.
- b) I revisori dei conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.
- c) Oltre al controllo dell'attività finanziaria, i revisori dei conti hanno il compito di presentare di fronte all'assemblea il loro rapporto scritto sulla gestione annuale conclusa, dando scarico al comitato del proprio operato.

Art. 19 Rappresentanza dell'associazione e diritto di firma

- a) Il comitato rappresenta l'associazione nei confronti di terzi.
- b) L'associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma individuale del presidente, in sua assenza dal vice-presidente.

V. DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni degli art. 60ss del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria dell'8 agosto 2020 ed entra immediatamente in vigore, in sostituzione delle versioni precedenti.

Locarno, il 10 agosto 2020

Pro Monte Brè

Giovanni Comizzoli, presidente